

**C.T.P. di MILANO** (Sez. V, Sent. n. 39 del 16 marzo 2005 - Presidente e Relatore G. CALIENDO). Fermo amministrativo di beni mobili registrati per tributi non pagati. Giurisdizione del giudice tributario. Sussiste.

NOTA: Apprezzabili gli sforzi per affermare la giurisdizione del giudice tributario sul fermo amministrativo di autoveicoli. Anche i presidenti di sezione- come è doveroso- scrivono (o dovrebbero scrivere) sentenze.... o NO? (m. p.)

\* \* \* \* \*

Fatto e diritto

Con il ricorso indicato in oggetto, la Sig.ra .....i, assistita e difesa dalla Dott.ssa Alessandra Piceci, impugnava il provvedimento di fermo di beni mobili registrati (in particolare, dell'autovettura VolksWagen Polo tg. AF102FH) - richiesta n. 018605 del 17/5/2004 - emesso dal servizio della Riscossione dei tributi Concessione della Provincia di Milano, pervenuto ad essa ricorrente il 12/6/2004, a fronte del mancato pagamento del carico scaduto di complessivi Euro 8.100,50 (per tributi, interessi di mora, aggi, diritti e spese esecutive, diritto di notifica), chiedendo la revoca del provvedimento "non essendo più autorizzato a seguito dell'ordinanza del TAR del Lazio" (ord. n. 3402/2004), l'annullamento del fermo amministrativo per illegittimità della procedura di notifica della cartella di pagamento da cui era originato, nonché per illegittimità dell'ammontare richiesto. All'uopo, deduceva che, con la citata ordinanza, il TAR del Lazio aveva sospeso un provvedimento di fermo amministrativo e l'ordinanza era stata confermata dal Consiglio<sup>+</sup> di Stato (ord. n. 3259/2004 del 14/7/2004) perché "in assenza del prescritto regolamento attuativo, non emerge con ragionevole certezza la fondatezza della pretesa creditoria" e "per la mancata proporzionalità fra l'importo dovuto e il danno"; che, in data

12/6/2004, aveva ricevuto, dopo tre anni dall'avvenuto pagamento della cartella esattoriale n. 06820010339359842000, comunicazione del provvedimento di fermo per il supposto mancato pagamento della cartella; che, richieste spiegazioni al Concessionario, dal momento che il pagamento della cartella era stato effettuato tramite il canale bancario, apprendeva che, poiché il pagamento risultava effettuato il 23/11/2001 mentre la cartella era stata notificata il 21/9/2001, erano stati calcolati interessi di mora per 63 giorni e i compensi di riscossione pari al 4,65% delle somme iscritte a ruolo; che, ancorché risultasse errato il calcolo innanzi indicato, la notifica della cartella era nulla perché effettuata irritualmente ai sensi dell'art. 60 D.P.R. 600/73.

Chiedeva, altresì, la sospensione dell'atto impugnato.

Con atto depositato il 24/9/2004 si costituiva l'Ufficio di Milano VI dell'Agenzia delle Entrate che eccepiva il difetto di giurisdizione, trattandosi di provvedimento non impugnabile davanti alla Commissione Tributaria, non essendo compreso nell'elencazione di cui all'art. 19 comma 1 del D.Lgs 546/1992, precisando che il ricorso dinanzi alle Commissioni Tributarie era da ritenersi ammissibile (cfr. C. T. P. Parma 7/2/1997 n. 2407) solo se non costituisca l'oggetto principale del giudizio.

Con atto depositato il 13/10/2004, si costituiva ESATRI - Esazione Tributi S.p.A., in persona del Presidente, eccependo l'irritualità e l'inammissibilità del ricorso in oggetto. In particolare, sosteneva la carenza di interesse ad agire della ricorrente, in quanto il fermo non era ancora stato iscritto; che la Commissione Tributaria non aveva giurisdizione nella materia, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo; che, comunque, il difetto di giurisdizione risultava evidente anche dopo la modifica dell'art. 2 D,Lgs. 546/92 introdotta dalla legge n. 448/2001, dal momento che "restano escluse dalla giurisdizione tributaria gli atti della riscossione successivi alla notifica della cartella di pagamento"; che, nel merito, il ritardato pagamento della cartella giustificava il

diritto di percepire sulle somme riscosse l'aggio spettante e gli interessi di mora; che la notifica della cartella era pienamente valida ed efficace, essendo stata effettuata ai sensi degli articoli 140 c.p.c., e 26 D.P.R. 602/73 precisando che l'art. 26 D.P.R. 602/73 prevede "nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c. la notifica si effettua con le modalità di cui all'art. 60 D.P.R. 600/73".

All'udienza del 3/9/2004 fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione nessuna delle parti compariva e la Commissione, con ordinanza, in pari data, accoglieva l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.

All'udienza del 3/11/2004, fissata per la trattazione del merito, compariva solo la Dott.ssa Piceci per la ricorrente e la Commissione, preso atto che i resistenti costituiti non erano comparsi, con ordinanza, in pari data, invitava i resistenti a produrre "il documento autentico di notifica della cartella esattoriale" rinviando la trattazione all'udienza del 26/1/2005.

L'ESATRI, in data 13/1/2005, depositava originale della relata di notifica della cartella, avvenuta il 21/9/2001.<sup>1</sup>

Con atto in data 17/1/2005, si costituiva l'Ufficio di Milano 1 dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo di essere estraneo alla controversia, in quanto il provvedimento impugnato era stato posto in essere a garanzia della sola somma relativa ai diritti di mora e relativi accessori. Comunque, non rientrando l'atto impugnato tra quelli elencati dal citato art. 19, sussisteva il difetto di giurisdizione di questa Commissione.

All'udienza del 26/1/2005 comparivano la Dott.ssa Piceci per la ricorrente e il Dott. Russo per l'Ufficio di Milano I dell'Agenzia delle Entrate, che ribadivano le rispettive tesi.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Preliminarmente, si osserva che, con l'atto pervenuto alla ricorrente in data 12/6/2004, il Concessionario ESATRI S.p.A. comunicava che "è stato disposto il fermo del veicolo a motore

indicato in oggetto causa il mancato pagamento del carico scaduto..." e nell'oggetto era specificato "elenco cartelle scadute (per il dettaglio degli addebiti si veda il prospetto allegato)". Nel "dettaglio debito" allegato, indicata la cartella notificata il 21/9/2001, veniva riportato, come un estratto di cartella, "Tipologia tributo: tassazione separata; anno tributo 1995; residuo tributo 5.098,46; interessi di mora: 2708,31; compensi di riscossione coattiva 235,21; diritti e spese esecutive 92,96; totale complessivo 8094,94; totale cartella 8094,94".

Nella specie, quindi, la ricorrente, che sostiene di aver già pagato per intero il debito fiscale risultante dalla cartella pari ad Euro 113.842,59, contesta la sussistenza del "residuo tributo", che da giustificazioni assunte presso il Concessionario, sarebbe l'effetto del prelievo da parte del Concessionario dalla somma versata dal contribuente dei compensi di riscossione pari al 4,65% della somma iscritta a ruolo e degli interessi di mora, lasciando così scoperto (non pagato) il tributo per Euro 5.058,46. Contestati, altresì, la procedura adottata dal Concessionario - della detrazione dei propri compensi di riscossione senza alcuna comunicazione ad essa ricorrente, che, per altro, non riteneva di essere in mora - e lo stesso calcolo dei compensi di riscossione e degli interessi di mora, eccepiva la nullità della notifica della cartella effettuata in data 21/9/2001.

Pertanto, oggetto del contendere è la contestazione della sussistenza del "residuo tributo" di cui la ricorrente ha avuto notizia con la notifica del provvedimento di fermo e sequestro dell'allegato "dettaglio debito", che è da parificare alla notifica di una cartella per una parte del tributo non ancora corrisposto.

Da ciò, la competenza di questa Commissione a conoscere della vertenza, appartenendo alla giurisdizione tributaria ogni controversia avente ad oggetto tributi di ogni genere e specie; da ciò, anche la legittimità dell'instaurazione del contraddittorio anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Con l'atto di fermo risultando impugnata anche la nuova cartella o, se si vuole, l'estratto della cartella per il residuo tributo, sussiste anche l'atto impugnabile ai sensi dall'art. 19 D.Lgs. 546/92 (cfr. anche estratto di ruolo allegato dal Concessionario all'atto di costituzione).

Non vi è dubbio che il contribuente ha effettuato il pagamento della cartella in data 23/11/2001 e che la previsione dall'art. 30 D.P.R. 602/73- in base alla quale decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui all'art. 25 del medesimo D.P.R. si applicano gli interessi di mora dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento - non risultava applicabile per nullità della notifica della cartella, che non consente di considerare il pagamento effettuato come ritardato pagamento.

Dalla relata di notifica - prodotta dall'ESATRI su invito della Commissione - della cartella di pagamento (notificata in data 21/9/2001) effettuata ai sensi dall'art. 26 D.P.R. 29/9/73 n. 602 risulta "Avverte il contribuente..... che a causa della sua assenza e dell'assenza delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c. ha eseguito in data odierna la notifica ... mediante deposito del citato atto nella Casa Comunale e l'affissione di un esemplare di un solo giorno del presente avviso nell'albo pretorio dello stesso Comune". Non risulta, invece, se tale avviso al contribuente sia stato comunicato per raccomandata con avviso di ricevimento come previsto dall'art. 140 c.p.c. ed, eventualmente, quando tale spedizione sia stata effettuata. Con la nota di deposito di tale atto datato 21/9/2001, l'ESATRI precisa "deposita originale di relata di notifica della cartella avvenuta il 21/9/2001", a seguito dell'invito della Commissione a "produrre il documento autentico di notifica della cartella esattoriale".

La mancanza di prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, di cui peraltro non si fa

menzione, comporta la nullità della notifica della cartella e, comunque, non essendosi perfezionata la notifica alla data del 21/9/2001, non vi è prova del decorso del termine di cui all'art. 30 D.P.R. 602/73.

La mancanza di prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento comporta la nullità della notifica della cartella e, comunque, non consente di determinare il momento in cui si è perfezionata la notifica con la conseguenza che, non potendosi considerare perfezionata la notifica alla data del 21/9/2001, non vi è prova del decorso del termine di cui all'art. 30 D.P.R. 602/73.

L'eccezione di carenza dell'interesse ad agire prima dell'iscrizione del fermo sollevata dall'ESATRI è destituita di fondamento, in quanto - a prescindere dalla competenza giurisdizionale del giudice ordinario, amministrativo o tributario - la comunicazione che il fermo "è stato disposto" legittima il contribuente a contestare il potere di emetterlo ed il merito del provvedimento.

Ogni qualvolta che si contesti l'esistenza del debito tributario (ad esempio: per avvenuto pagamento, per inesistenza del debito) presupposto del provvedimento di fermo, la competenza giurisdizionale a conoscere anche della legittimità del fermo spetta al giudice tributario, che, ove accerti l'inesistenza del debito tributario, annulla il relativo provvedimento e dichiara conseguenzialmente l'illegittimità del fermo,.

Non può dubitarsi, infatti, che, ex art. 2 D. Lgs 546/73 è rimessa al giudice tributario la competenza a conoscere della controversia relativa alla sussistenza o meno del debito tributario. L'affermata giurisdizione del giudice tributario non confligge con la prevista competenza giurisdizionale del giudice ordinario relativamente agli atti dell'esecuzione forzata, ritenendo la Commissione, in aderenza alla prevalente dottrina e giurisprudenza, che il fermo amministrativo, atto di natura cautelare, si colloca in un momento anteriore al primo atto dell'esecuzione forzata tributaria e quindi al di fuori dell'esecuzione.

Pertanto, va annullata la cartella per il residuo tributo, interessi di mora e quant'altro notificata in allegato al provvedimento di fermo, e va dichiarata l'illegittimità di tale provvedimento.  
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione annulla la cartella, per il residuo tributo, interessi di mora e quant'altro allegata al provvedimento di fermo e conseguentemente dichiara l'illegittimità del fermo disposto. Spese compensate.

Milano, 26/1/2005

Il Presidente est.  
Giacomo Caliendo